



Proposta n. 954 / 2022

PUNTO 20 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/07/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 870 / DGR del 19/07/2022

OGGETTO:

Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il provvedimento in esame vengono aggiornati i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i requisiti di cui alle DGR n.1080/2007 e DGR n.1515/2015, come licenziati dall'Organismo Tecnico Consultivo - OTC ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2002.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Il legislatore regionale ha disciplinato il sistema di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza con la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012. Successivamente, il citato ambito è stato oggetto di specifici approfondimenti mediante la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla revisione dei requisiti ed i cui esiti sono stati sottoposti al parere dell'organismo tecnico-consultivo OTC, Organismo costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, nominato da ultimo con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021 e di cui la Giunta regionale si avvale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22/2002.

L'OTC, convocato con nota prot. reg. 143354 del 29 marzo 2022, nella seduta dell'11 aprile 2022, ha espresso il seguente parere:

- Parere favorevole in merito alla richiesta di aggiornamento dei requisiti per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza di cui alle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, in relazione alla proposta pervenuta da Azienda Zero con nota acquisita al prot. reg. 60549 del 10 febbraio 2022.

L'OTC su tale argomento, con nota prot. reg. 187355 del 26 marzo 2022, ha formulato altresì delle osservazioni di carattere generale e di dettaglio riscontrate da Azienda Zero con prot. reg. 211778 del 10 maggio 2022 e quindi recepite come da **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, così composto:

- parte A – requisiti per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- parte B – requisiti per il rilascio /rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- parte C – requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;
- parte D – indicatori di performance per la verifica dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;
- parte E – requisiti della formazione e del personale.



Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone la definizione dei requisiti, dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per il personale addetto in aggiornamento dei requisiti di cui alle DGR n. 1080/2007 e DGR n. 1515/2015 per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza come da **Allegato A** parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 "Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza";

VISTA la DGR n. 1080 del 17 aprile 2007: "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario";

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accredimento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014";

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i requisiti per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i requisiti approvati dalle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, così come da **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, così suddiviso:

parte A – requisiti per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

parte B – requisiti per il rilascio /rinnovo dell'accredimento istituzionale;

parte C – requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;

parte D – indicatori di performance per la verifica dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;

parte E – requisiti della formazione e del personale.

3. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere e allo I.O.V. nonché ad Azienda Zero ed al CREU al fine di consentire la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE A – REQUISITI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Attività di trasporto sanitario: consiste nello svolgimento di servizi di trasporto non urgente di pazienti, con esclusione dell'attività di soccorso e di assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni, anche se svolte in favore di soggetti privati e per attività non aperte al pubblico.

Attività di soccorso sanitario: consiste nello svolgimento di tutti i servizi di ambulanza, inclusi quelli di soccorso e di assistenza ad eventi e manifestazioni

Valutazione SI/NO



A1		REQUISITI ORGANIZZATIVI COMUNI	
A1.1	T/S	Carta dei Servizi	E' presente una carta dei servizi in cui sono definiti le tipologie di servizi ed i livelli di assistenza che la struttura può erogare e le modalità di comunicazione all'utente del livello di assistenza fornito.
A1.2	T/S	Organigramma	E' definito l'organigramma/fuzionigramma della struttura, che identifica le attività, le responsabilità/funzioni, le competenze specifiche ¹
A1.3	T/S	Direttore Sanitario	E' individuato un Direttore Sanitario, che è responsabile della rispondenza dell'attività ai requisiti sanitari previsti e dell'analisi della qualità degli interventi svolti, della corretta della gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature, della valutazione dei titoli del personale, della rispondenza dei corsi ai requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del personale
A1.4	T/S	Personale	E' presente un elenco di tutto il personale impiegato dall'organizzazione (che comprende anche i collaboratori esterni direttamente impiegati nell'erogazione dei servizi di ambulanza), che riporta le qualifiche, il curriculum formativo, le mansioni e la tipologia di rapporto di lavoro. ¹
A1.5	T/S	Formazione del personale	E' presente la documentazione attestante che tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze, incluso il conducente, ha seguito almeno un corso di primo soccorso con le caratteristiche di cui all'allegato E1.
A1.6	T/S	Defibrillazione precoce	E' presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto all'assistenza del paziente ha seguito anche un corso BLS/D con le caratteristiche di cui all'allegato E2. ¹
A1.7	T/S	Manuale della formazione	È presente un manuale o una raccolta di manuali per la formazione del personale non sanitario impiegato per il servizio ¹
A1.8	T/S	Conducenti delle ambulanze	E' presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto alla guida dell'ambulanza è in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme di legge. ¹
A1.9	T/S	Responsabile dei mezzi	E' identificato un responsabile dei mezzi incaricato della predisposizione dei programmi di controllo e manutenzione e della loro corretta applicazione, nonché del mantenimento dell'efficienza e dell'idoneità dell'allestimento. Il responsabile può avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche attività relative alle funzioni attribuitegli.
A1.10	T/S	Manutenzione dei mezzi	E' presente un programma di manutenzioni e controlli dell'efficienza meccanica dei mezzi di soccorso e trasporto sanitario ¹
A1.11	T/S	Manuali delle dotazioni sanitarie	E' presente una raccolta dei manuali delle dotazioni sanitarie in uso ¹
A1.12	T/S	Manutenzione delle dotazioni sanitarie	Tutte le dotazioni sanitarie sono conformi alle normative applicabili ed è presente un programma di controlli e manutenzioni delle dotazioni sanitarie ¹
A1.13	T/S	DVR	E' presente il documento di valutazione dei rischi della struttura
A1.14	T/S	Assicurazione per gli infortuni	L'organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un'assicurazione per gli infortuni di tutto il personale che non gode di copertura INAIL
A1.15	T/S	Responsabilità Civile	L'organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi,



e03f5a8d



			inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del mezzo.
A1.16	T/S	Sanificazione dei mezzi	E' presente una procedura per la sanificazione e la disinfezione dei mezzi e dei materiali ¹ .
A1.17	T/S	Rifiuti	E' presente una procedura per lo smaltimento dei rifiuti speciali e, se previsto dalla normativa vigente, è presente il relativo registro
A1.18	T/S	Manuale delle Procedure	E' presente un manuale delle procedure ¹ , che comprende le procedure relative a:
		A1.18.1	identificazione del livello di assistenza necessario per il trasporto
		A1.18.2	Gestione del consenso del paziente
		A1.18.3	mobilizzazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di trasporto
		A1.18.4	condotta del mezzo nelle diverse condizioni
		A1.18.5	procedure di allarme alla Centrale Operativa 118
		A1.18.6	Impiego dei dispositivi di allarme
		A1.18.7	Impiego dei dispositivi di protezione individuale
		A1.18.8	Procedura per la gestione dei farmaci recependo la Raccomandazione Ministeriale n. 7, Marzo 2008.
¹	I relativi documenti possono anche essere in formato elettronico		

A2 REQUISITI OPERATIVI COMUNI			
A2.1	T/S	Requisiti del personale	Per l'erogazione delle prestazioni l'organizzazione utilizza per ciascuna mansione esclusivamente personale in possesso degli specifici requisiti previsti dalle normative applicabili.
A2.2	T/S	Personale a bordo	Durante i servizi di trasporto, l'ambulanza opera con un equipaggio minimo di due persone
A2.3	T/S	Personale di assistenza	Il personale che assiste l'utente durante il trasporto è in possesso dei requisiti previsti ai punti 1.4 e 1.5
A2.4	T/S	Sanificazione	Le operazioni di sanificazione e disinfezione sono annotate su un apposito registro, anche in formato elettronico
A2.5	T/S	Referto delle prestazioni	Nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie durante il trasporto è redatto un referto, consegnato in copia all'utente
A2.6	T/S	Archivio dei servizi	La struttura conserva per almeno 5 anni, nel rispetto della normativa applicabile, le informazioni relative ai servizi svolti ed al personale impiegato nella loro esecuzione



A3 REQUISITI STRUTTURALI COMUNI			
A3.1		Base operativa principale	La base operativa è dotata almeno di:
	T/S		A3.1.1 locali per uso amministrativo/gestionale ed attesa del personale
	T/S		A3.1.2 deposito farmaci, apparecchiature elettromedicali e dotazioni di soccorso
	T/S		A3.1.3 servizi igienici per il personale, dotati di docce
	T/S		A3.1.4 spazio per il deposito del materiale sporco e pulito
	T/S		A3.1.5 area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione dei materiali
A3.2	T/S	Area lavaggio mezzi	La base ha a disposizione un'area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione del mezzo utilizzato
A3.3	T/S	Deposito materiali	Il materiale sporco è depositato in spazi separati da quelli destinati al materiale pulito
A3.4	T/S	Base operativa periferica	La base operativa è collocata ad una distanza da una base operativa principale tale da consentire a mezzi/equipaggi di usufruire, in caso di necessità insorte durante l'attività di servizio ed al termine dello stesso, dei servizi non disponibili nella base periferica. Le modalità di utilizzo dei servizi della base principale sono descritti nel manuale delle procedure.
A3.5	T/S	Locali della base periferica	La base operativa periferica è dotata almeno di:
	T/S		A3.5.1 attesa del personale
	T/S		A3.5.2 servizi igienici
A3.6	T/S	Condivisione della sede	Per le associazioni di volontariato è ammessa la condivisione dei locali della base con altre strutture, a condizione che sia presente un accordo formale che descrive le modalità di condivisione dei locali. Per le altre tipologie di strutture è ammessa la condivisione dei locali solo con strutture autorizzate all'esercizio per attività sanitaria e sociosanitaria.

A4 REQUISITI TECNOLOGICI COMUNI			
A4.1	T/S	Omologazione	I mezzi di soccorso devono essere immatricolati per "uso proprio" o per "uso noleggio con conducente" in base a quanto previsto dal Decreto 137/2009 e dalla Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Prot. 0109606 del 21/12/2009 e ss.mm.ii. I mezzi acquei devono essere omologati in conformità alle normative vigenti
A4.2	T/S	Revisioni	I mezzi devono effettuare le revisioni periodiche previste dalle normative vigenti.
A4.3	T/S	Sistemi di allarme	I lampeggianti dei mezzi di soccorso sono disposti in modo da garantirne una visibilità a 360° intorno al veicolo
A4.4	T/S	Allestimento	L'allestimento, l'impiantistica e la dotazione di bordo sono rispondenti alle normative vigenti



e03f5a8d



A4.5	T/S	Condizioni igienico sanitarie	Tutte le superfici, inclusi i sedili, sono rivestite in materiale lavabile e disinfettabile. Non sono presenti discontinuità sul rivestimento delle superfici e del pavimento.
A4.6	T/S	Climatizzazione	Tutte le ambulanze sono dotate di impianto di riscaldamento e raffreddamento del vano sanitario
A4.7	T/S	Barella	Tutte le ambulanze sono dotate di barella a carrello retrattile (l'uso di barella senza carrello è consentito sui mezzi speciali adibiti al soccorso in ambiente montano, acqueo o comunque ostile)
A4.7	T/S	Ossigeno	Tutte le ambulanze sono dotate di sistema di erogazione dell'ossigeno
A4.8	T/S	Aspirazione	Tutte le ambulanze sono dotate di aspiratore di secreti
A4.9	T/S	Dotazioni di bordo	Durante l'esecuzione del servizio tutte le ambulanze hanno a bordo
			A4.9.1 Telefono cellulare
			A4.9.2 Defibrillatore automatico
			A4.9.3 Sfigmomanometro
			A4.9.4 materiale sanitario per assistenza respiratoria di base
			A4.9.5 materiale per disinfezione e medicazione
			A4.9.6 strumenti di immobilizzazione del rachide cervicale e degli arti
			A4.9.7 Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti
			A4.9.8 Lenzuola, coperte e telo termico
			A4.9.9 Portarifiuti
			A4.9.10 dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative e dal DVR per la specifica attività
A4.10	T/S	Area lavaggio mezzi	area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione del mezzo utilizzato
A4.11	T/S	Deposito materiali	Spazi separati per il deposito del materiale sporco e pulito
A4.12	T/S	Servizi igienici	servizi igienici per il personale, dotati di docce

A5	REQUISITI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO		
-----------	---	--	--

A5.1	S	Manuale delle procedure	Il manuale delle procedure comprende anche le seguenti:
			A5.1.1 Immobilizzazione ed estricazione del paziente
			A5.1.2 Identificazione del codice di gravità del paziente
			A5.1.3 Gestione dei rapporti con la Centrale Operativa del SUEM, approvata dal direttore della stessa
			A5.1.4 Check List dotazione farmacologica, se la struttura presta servizi ALS
A5.2	S	Dotazioni di bordo BLS	Durante l'esecuzione del servizio tutte le ambulanze hanno a bordo, oltre a quanto previsto dal requisito A4.9, le seguenti dotazioni
			A5.2.1 Barella a cucchiaio completa di cinghie
			A5.2.2 Asse spinale



		A5.2.3	Materassino a depressione
		A5.2.4	Materiale per disinfezione e medicazione
		A5.2.5	Bombola di ossigeno portatile
		A5.2.5	Pulsiossimetro
		A5.2.6	Dotazione farmacologica di base composta almeno dai seguenti farmaci: <ul style="list-style-type: none"> - Adrenalina f.le 1 mg - Atropina f.le 1 mg - Clorfenamina f.le 10 mg - Idrocortisone fl. 500 mg - Soluzione fisiologica 500 ml in sacca con deflussore
A5.3	S	Dotazioni di bordo ALS	Durante l'esecuzione di servizi di assistenza con infermiere e/o medico a bordo i mezzi di soccorso hanno a bordo, oltre a quanto previsto dal requisito A5.2, le seguenti dotazioni:
		A5.3.1	Monitor multiparametrico (ECG-NIBP-SAT)
		A5.3.2	Aspiratore di secreti portatile
		A5.3.3	Materiale sanitario per rianimazione, in zaino asportabile dal mezzo
		A5.3.4	Dotazione farmacologica prevista dalla check list
A5.4	S	Automedica	Durante l'esecuzione di servizi di assistenza ha a bordo, oltre a quanto previsto dal requisito A 5.3, le seguenti dotazioni:
		A5.4.1	Ventilatore polmonare portatile
		A5.4.2	Monitor defibrillatore con funzione manuale (anche integrato nel monitor di cui al requisito A5.3.1)
A5.5	S	Assistenza eventi	La struttura dispone di una procedura per la stesura dei piani di assistenza che preveda anche le modalità di identificazione del livello di assistenza sulla base delle vigenti indicazioni regionali
A5.6	S	Approvazione piani di assistenza	La struttura trasmette alla CO SUEM, quando previsto delle vigenti indicazioni regionali, i piani di assistenza agli eventi nelle tempistiche stabilite da tali indicazioni
A5.7	S	Comunicazioni con la CO	La struttura comunica alle CO l'inizio e termine dell'attività di assistenza con modalità stabilite dalla CO stessa



REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE B – REQUISITI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

DA VALUTARE:

- IN SEDE DI VERIFICA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Valutazione 0%, 60%, 100%



B1. GESTIONE DELLA STRUTTURA		
B1.1	Pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività	La struttura ha definito in un documento i propri obiettivi e la pianificazione e la programmazione delle attività di assistenza che concorre a garantire, identificando la tipologia di attività ed i livelli assistenziali che intende garantire.
B1.2	Responsabile amministrativo ¹	E' identificato un responsabile amministrativo incaricato della gestione amministrativa della struttura e della corretta conservazione dei documenti amministrativi
B1.3	Responsabile dell'attività formativa ¹	E' identificato un responsabile dell'attività formativa che provvede all'organizzazione ed alla gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento periodico
B1.4	Responsabile del personale ¹	E' identificato un responsabile del personale incaricato del mantenimento dei fascicoli personali, dell'istruttoria per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti, del processo per la selezione e per il reclutamento del personale, della sorveglianza sul corretto comportamento del personale in servizio per la parte di competenza. Il responsabile può avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche attività relative alle funzioni attribuitegli.
B1.5	Responsabile del materiale sanitario ¹	E' identificato un responsabile del processo di gestione (acquisizione, stoccaggio, distribuzione, utilizzo e manutenzione) di tutto il materiale sanitario (presidi, farmaci,...) nonché le apparecchiature elettromedicali in dotazione alla struttura.
¹ Un singolo soggetto può svolgere più di una delle funzioni di cui ai punti da 1.2 a 1.5		



e03f5a8d



B2. DOCUMENTAZIONE		
B2.1	Protezione delle informazioni	E' presente una procedura che preveda che tutti i documenti e/o i dati relativi agli interventi svolti della struttura sono custoditi nel rispetto della vigente normativa sulla conservazione dei dati sensibili, sono accessibili solo al personale abilitato e protetti da accessi non autorizzati.
B2.2	Tracciabilità dei turni	La struttura dà evidenza della turnazione del personale e mantiene un archivio storico, anche elettronico, dei turni effettivamente svolti per un periodo di dieci anni
B2.3	Procedure operative	Esiste un manuale delle procedure operative applicabili agli interventi di soccorso e trasporto sanitario

B3. SEDE OPERATIVA		
B3.1	Area di attesa	E' identificata, all'interno dei locali della sede, un'area specifica per l'attesa del personale in servizio per l'attività di soccorso. Per le associazioni di volontariato che hanno sede nei comuni minori l'area può essere collocata all'interno di un locale ove vengono svolte anche altre attività, a condizione che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili
B3.2	Area sosta mezzi	I mezzi in servizio sostano in un'area direttamente collegata alla viabilità principale. Nei comuni montani i mezzi in servizio durante i mesi invernali devono sostare all'interno di una autorimessa chiusa, salvo il caso in cui non siano dotati di sistema di riscaldamento del motore e dell'abitacolo operante a motore fermo.
B3.3	Linea telefonica dedicata	Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente una linea telefonica dedicata alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118
B3.4	Dotazioni informatiche	Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso devono essere presenti un personal computer ed una stampante dedicati a tale attività ed una connessione ADSL a internet, stabilmente connessa.



B4. MEZZI DI SOCCORSO		
B4.1	Tipologia ambulanze	L'attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo il 1/1/2015 devono essere conformi EN 1789/2007. L'attività di trasporto può essere svolta anche con ambulanze di tipo B (DM 533/87) o del tipo A della norma EN 1789/2007.
B4.2	Numero di mezzi a disposizione	La struttura deve avere a disposizione almeno 2 ambulanze con le caratteristiche minime richieste per l'attività accreditata. Possono essere accreditate le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare o comunque a difficile accesso con una popolazione residente inferiore a 2000 abitanti.
B4.3	Fascicolo del mezzo	La struttura deve conservare per ciascun mezzo un fascicolo che documenti tutta la storia del veicolo, dall'acquisto alla dimissione, dove sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Il fascicolo può essere mantenuto anche in formato elettronico. Sul fascicolo deve essere annotata al termine di ciascun anno la percorrenza chilometrica del mezzo
B4.4	Programma di verifica e manutenzione	Per ciascuna tipologia di mezzo deve essere presente un dettagliato programma di verifica e manutenzione che comprende le manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dalla struttura, le verifiche giornaliere e di inizio turno. Per ogni mezzo deve essere presente un registro dove sono annotare tutte le operazioni di manutenzione e verifica. La procedura deve prevedere un modulo per la segnalazione del guasto, che riporti la presa in carico del problema da parte dell'addetto, l'intervento correttivo effettuato ed il relativo esito. La procedura deve prevedere le modalità dei collaudi da effettuare dopo un intervento di manutenzione straordinaria. La procedura deve indicare i soggetti, interni o esterni alla struttura, che effettuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le procedure e la relativa modulistica possono essere anche in formato elettronico
B4.5	Inoperatività del mezzo	Deve essere presente una procedura che identifichi i guasti ed i malfunzionamenti che comportano l'impossibilità di mantenere in servizio il mezzo. In particolari i mezzi non possono essere utilizzati se presentano: <ul style="list-style-type: none"> • guasti dei dispositivi di allarme luminoso; in questo caso è ammesso l'impiego del mezzo, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal rilievo del guasto, se rimangono comunque funzionanti almeno un dispositivo anteriore ed uno posteriore, entrambi sul tetto del mezzo; • allarme acustico non funzionante; • guasto dei dispositivi di illuminazione del veicolo; • pneumatici usurati o gonfiati a pressione non corretta; • cerchi delle ruote danneggiati; • assenza di uno o più bulloni di fissaggio; • validità della revisione scaduta.
B4.6	Dispositivi di allarme e segnalazione	I mezzi adibiti al soccorso devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori, nonché di due lampeggianti anteriori al di sotto del cofano motore.



		<p>Il sistema di allarme acustico deve essere ridondato. Tali mezzi devono inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti a veicolo fermo.</p> <p>I mezzi adibiti al trasporto devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori e del sistema di allarme acustico omologato.</p> <p>Tutti i mezzi devono essere dotati di cicalino per la retromarcia.</p>
B4.7	Dotazioni tecniche	<p>Oltre che dei presidi previsti per l'autorizzazione all'esercizio i mezzi devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none">• un dispositivo di illuminazione portatile• un martelletto per la rottura dei vetri• un rilevatore portatile di monossido di carbonio (solo per i mezzi che possono essere impiegati in servizi di soccorso, anche se ordinariamente adibiti ad attività di trasporto)
B4.8	Pneumatici	<p>I mezzi operativi devono montare pneumatici termici invernali durante la stagione invernale. I mezzi che operano in ambiente montano possono montare in alternativa pneumatici M+S per tutto l'anno</p>



B5. DOTAZIONI SANITARIE		
B5.1	Ambulanze di trasporto	Oltre a quanto previsto dal requisito di autorizzazione A4.9, le ambulanze devono avere a bordo: <ul style="list-style-type: none"> • Seggiolina da trasporto • Forbice Robin o similare • Barella a cucchiaio completa di cinture • Telo portaferiti
B5.2	Ambulanze di soccorso di base	Oltre a quanto previsto dal requisito B5.1 le ambulanze devono avere a bordo: <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fisso di distribuzione ossigeno • Estricatore di Kendrick o similare • Pulsiossimetro
B5.3	Ambulanze di soccorso avanzato	Oltre a quanto previsto dal requisito B5.1 le ambulanze devono avere a bordo: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di aspirazione fisso e mobile • Impianto fisso di distribuzione ossigeno con almeno 2 bombole da 7 litri • Bombola ossigeno portatile • Set di assistenza respiratoria avanzata • Set farmaci • Sistema CPAP • Immobilizzatore pediatrico • Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat • ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione • Barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo • Asse spinale completa di cinture e fermacapo
B5.4	Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica)	Gli autoveicoli devono avere a bordo: <ul style="list-style-type: none"> • Aspiratore mobile • Bombola ossigeno portatile • Set di assistenza respiratoria avanzata e intubazione • Set di immobilizzazione colonna e arti • Set accesso venoso e infusione, compresa intraossea • Set farmaci • Materiale di Medicazione • Estricatore di Kendrick o similare • Immobilizzatore pediatrico • Forbice Robin o similare • Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat



		<ul style="list-style-type: none"> • Barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo • Lenzuola, coperte e telo termico
B5.5	Materiale di protezione	<p>Tutte le ambulanze devono essere dotate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guanti monouso non sterili di misura S-M-L • mascherine chirurgiche • 3 mascherine FFP2 • soluzione idroalcolica per disinfezione delle mani • box per la raccolta di taglienti <p>Esclusivamente per le associazioni di volontariato è ammesso che i DPI sottoelencati non siano assegnati a tutto il personale come dotazione individuale ma siano presenti come dotazione delle ambulanze di soccorso in numero corrispondente ai membri dell'equipaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elmetto protettivo • occhiali protettivi o visiera • indumento ad alta visibilità
B5.6	Elettromedicali	Per ciascun apparecchio elettromedicale deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e modello, data di acquisto, estremi del collaudo, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto incaricato degli interventi di manutenzione
B5.7	Gas Medicinali	<p>Deve essere presente un contratto con una ditta autorizzata per la fornitura di ossigeno medicinale</p> <p>Se le bombole sono di proprietà della struttura devono essere presenti i certificati di collaudo di ciascuna bombola; possono essere impiegate solo bombole il cui certificato di collaudo non sia scaduto.</p> <p>Se le bombole sono fornite dalla ditta prive di riduttore di pressione quest'ultimo deve essere sottoposto a manutenzione periodica a cura della struttura; deve essere presente una scheda che riporti la periodicità dei controlli manutentivi ed il soggetto incaricato di svolgerla.</p> <p>Deve essere presente una procedura per la sostituzione delle bombole di ossigeno che descriva tutte le operazioni da compiere a fini di sicurezza dell'operazione e dell'impianto.</p> <p>Deve essere presente una procedura per i controlli periodici della tenuta dell'impianto di distribuzione dell'ossigeno di bordo dell'ambulanza, che devono essere riportati sul registro di manutenzione del mezzo.</p>
B5.8	Manuali d'uso	Per ciascun apparecchio elettromedicale, per le dotazioni sanitarie per l'immobilizzazione ed il trasporto e per la barella devono essere presenti il manuale d'uso ed una scheda d'uso semplificata a disposizione del personale, anche in formato elettronico
B5.9	Lista di verifica	Per ciascun mezzo deve essere presente una procedura che identifichi i controlli periodici, giornalieri e di inizio turno da effettuare, relativi alla presenza a bordo di tutto il materiale ed alla funzionalità dello stesso. L'esito del controllo deve essere registrato su apposita lista di verifica, anche in formato elettronico.



B6. REQUISITI E FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO E OSS		
B6.1	Soccorritore	Per l'attività di trasporto il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E2 superando la prova di valutazione finale Per l'attività di soccorso il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E3 superando la prova di valutazione finale
B6.2	Autista soccorritore	Oltre a quanto previsto al punto B6.1 l'autista deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E4, se soccorritore, o E5, se dipendente, superando la prova di valutazione finale
B6.3	Selezione del personale	La struttura deve dotarsi di una procedura per la selezione del personale professionale che preveda in dettaglio la valutazione dei titoli, delle competenze e psico-fisica. La struttura acquisisce tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di Legge.
B6.4	Fascicolo personale	La struttura mantiene, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un fascicolo relativo a ciascun operatore che opera all'interno dell'ente. Il fascicolo può essere in formato elettronico
B6.5	Rimborso spese al personale volontario	Esiste una deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute al personale volontario e che prevede il rimborso delle sole spese documentate sostenute per l'espletamento del servizio, escludendo la corresponsione di rimborsi forfettari.
B6.6	Aggiornamento e formazione continua	Esiste una programmazione delle attività di aggiornamento periodico per le diverse categorie di personale, che prevede la partecipazione individuale ad almeno due eventi formativi per un totale minimo di 10 ore annue. Nel fascicolo personale esiste una registrazione delle attività di formazione ed aggiornamento programmato.
B6.7	Inserimento nuovo personale	Esiste una documentazione predisposta da distribuire al nuovo personale E' predisposto un piano di affiancamento del nuovo personale inserito.

B7. GESTIONE DEI RISCHI		
B7.1	Rischi Biologici	Esiste un protocollo per i rischi biologici
B7.2	Pazienti infettivi	Esiste una procedura per il trasporto di pazienti sospetti infettivi
B7.3	DPI ad alta visibilità	Esiste una procedura per l'impiego dei DPI ad alta visibilità
B7.4	Rischio clinico	Il personale possiede nozioni adeguate alla propria competenza in merito all'identificazione di near-miss, eventi avversi ed eventi sentinella, nonché sulle procedure relative alla gestione delle relative segnalazioni.
B7.5	Gestione non conformità	La struttura ha predisposto una procedura per la segnalazione di criticità, non conformità e di eventi avversi verificatisi durante i servizi e per la presa in carico delle segnalazioni
B7.6	Procedure operative	Esiste un manuale delle procedure operative applicabili agli interventi di soccorso e trasporto



e03f5a8d



B8. REQUISITI DEL PERSONALE*			EVIDENZA
B8.1	Operatore Socio sanitario	Per svolgere attività di soccorso l'OSS deve aver partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E3 superando la prova di valutazione finale o aver seguito uno specifico percorso formativo specializzante approvato a livello regionale	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
B8.2	Infermiere	L'infermiere deve essere in possesso del relativo diploma. Per svolgere attività di soccorso deve avere seguito un percorso formativo con le caratteristiche dei cui all'allegato E6	Descrizione dei requisiti per la selezione
B8.3	Medico	Il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: - specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza Urgenza - Abilitazione all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale - Percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all'allegato E7	Descrizione dei requisiti per la selezione

B9. RAPPORTO DI LAVORO*			EVIDENZA
B9.1	Regolarità del rapporto di lavoro	La struttura deve attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' inoltre tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori	Facsimile contratti di lavoro e copertura assicurativa
B9.2	Personale del SSN	La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N.	Dichiarazione

*La valutazione viene fatta sul personale dichiarato dalla struttura all'atto della verifica.



REQUISITI CONTRATTUALI DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE C – REQUISITI CONTRATTUALI PER LA STIPULA E SUCCESSIVO MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

DA VALUTARE:

- ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CON L'AZIENDA ULSS E DA MONITORARSI PERIODICAMENTE

Valutazione SI, NO



C1. ORGANIZZAZIONE		
C1.1	Linea telefonica dedicata	Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente una linea telefonica dedicata alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118
C1.2	Tracciabilità degli interventi	Il personale in servizio provvede durante o immediatamente dopo ciascun intervento, alla compilazione della modulistica prevista dal sistema 118 o dall'Azienda Sanitaria ed alla consegna della stessa all'ospedale di destinazione
C1.3	Inoltro dei dati	La struttura provvede alla registrazione sul sistema informatico della C.O. 118 dei dati relativi agli interventi, secondo le procedure in uso localmente e/o alla trasmissione alla stessa della documentazione cartacea prevista
C2. MEZZI DI SOCCORSO		
C2.1	Anzianità	I mezzi, sia adibiti all'attività di soccorso che di trasporto , devono avere una percorrenza chilometrica inferiore ai 500.000 km. I mezzi con un'anzianità superiore a 8 anni dalla prima immatricolazione devono essere annualmente sottoposti a visita di verifica delle condizioni igienico-sanitarie presso la Centrale Operativa del SUEM competente per territorio sulla base di un elenco di verifiche adottato dal Dipartimento Regionale SUEM. E' ammesso l'utilizzo di mezzi in deroga al requisito della percorrenza massima solo per mezzi ad uso speciale con particolare allestimento, utilizzati in particolari scenari ed in circostanze non ordinarie, previa attestazione da parte del Direttore della Centrale Operativa del SUEM competente per territorio della peculiarità del mezzo e delle circostanze d'impiego e verifica annuale delle condizioni sanitarie.
C2.2	Numero di mezzi in servizio	Salvo i casi di incidente maggiore o di circostanze di emergenza, la struttura che dispone di 2 soli mezzi può mantenere un solo mezzo in servizio attivo. Negli altri casi le Aziende ULSS, all'atto dell'affidamento del servizio, definiscono, in base alla tipologia ed alla criticità dell'attività affidata, il numero complessivo di veicoli di cui la struttura deve disporre al fine di garantire la manutenzione ordinaria del parco mezzi ed un adeguato numero di mezzi immediatamente disponibili per sostituire quelli in servizio in caso di guasto. Nel definire il numero di veicoli di scorta si terrà conto del complesso delle attività svolte dalla struttura anche in favore di altre Aziende della regione.
C2.3	Ambulanze di soccorso avanzato	Oltre a quanto previsto dal requisito B5.3 l'ambulanza dispone di una strumentazione per eseguire ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione mediante protocollo compatibile con quello in uso presso l'Azienda ULSS.
C2.4	Ambulanze di soccorso avanzato medicalizzate	Oltre a quanto previsto dal requisito B5.4 l'ambulanza dispone di: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio capnometria • Ventilatore polmonare • Defibrillatore manuale con pacing transcutaneo
C2.5	Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica)	Oltre a quanto previsto dal requisito B5.4 l'automedica dispone di una strumentazione per eseguire ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione mediante protocollo compatibile con quello in uso presso l'Azienda ULSS



C2.6	Apparati di comunicazione	Tutte le ambulanze in servizio devono avere a bordo un apparato radio veicolare operante sulle frequenze in uso al sistema di emergenza territoriale
C2.7	Logo	Tutti i mezzi dei soggetti accreditati per l'attività di soccorso devono riportare i logo del sistema 118 conformi alla normativa regionale vigente. I mezzi devono riportare il nominativo della struttura e non possono riportare numeri telefonici di emergenza diversi dal 118

C3. COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI		
C3.1	Ambulanze di trasporto	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività
C3.2	Ambulanze di soccorso di base	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività
C3.3	Ambulanza di soccorso avanzato	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un infermiere con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività
C3.4	Ambulanza di soccorso avanzato medicalizzata	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore, un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività
C3.5	Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica)	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività; è ammesso in particolari circostanze, su motivata autorizzazione da parte del Direttore della Centrale Operativa, l'impiego di un autista soccorritore in sostituzione dell'infermiere.



C4. PROTOCOLLI E PROCEDURE		
C4.1	Accettazione della missione	Esiste una procedura che descrive le modalità di ricezione della richiesta di intervento, di localizzazione del target e le tempistiche di esecuzione dei servizi
C4.2	Trasmissione stato operativo	Esiste una procedura che preveda che il personale in servizio mantiene aggiornata la C.O. 118 sullo stato operativo dei mezzi
C4.3	Protocolli clinici	La struttura ha recepito i protocolli clinici adottati dalla CO 118 per i principali quadri clinici, destinati a ciascuna delle tipologie di operatori della struttura: <ul style="list-style-type: none"> • arresto circolatorio • trauma • ictus e neurolesione • infarto miocardico acuto • perdita di coscienza • ipoglicemia • convulsioni • reintegro volemico • gestione del paziente in assenza di consenso • intossicazione acuta • sospetta intossicazione da monossido • incidente maggiore • operazioni in presenza di sostanze pericolose e per la presa in carico ed il trasporto di pazienti contaminati
C4.4	Distribuzione delle informazioni	I protocolli clinici sono a disposizione degli operatori, anche su supporto elettronico. Esiste una modalità di notifica dell'introduzione o dell'aggiornamento di un protocollo
C4.5	Gestione non conformità	La procedura di cui al requisito B7.5 identifica le modalità per l'immediata trasmissione delle informazioni alla C.O.118 o all'Azienda ULSS interessata, per i servizi gestiti direttamente da quest'ultima



C5. REQUISITI DEL PERSONALE*			EVIDENZA
C5.1	Soccorritore	Per l'attività di trasporto il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E2 superando la prova di valutazione finale Per l'attività di soccorso il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E3 superando la prova di valutazione finale	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
C5.2	Autista soccorritore	Oltre a quanto previsto al punto B6.1 l'autista deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E4, se soccorritore, o E5, se dipendente, superando la prova di valutazione finale	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
C5.3	Operatore Socio sanitario	Per svolgere attività di soccorso l'OSS deve aver partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato E3 superando la prova di valutazione finale o aver seguito uno specifico percorso formativo specializzante approvato a livello regionale	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
C5.4	Infermiere	L'infermiere deve essere in possesso del relativo diploma. Per svolgere attività di soccorso deve avere seguito un percorso formativo con le caratteristiche di cui all'allegato E6	Descrizione dei requisiti per la selezione
C5.5	Medico	Il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: - specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza Urgenza - Abilitazione all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale - Percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all'allegato E7	Descrizione dei requisiti per la selezione

C6. RAPPORTO DI LAVORO*			EVIDENZA
C6.1	Regolarità del rapporto di lavoro	La struttura deve attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' inoltre tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori	Facsimile contratti di lavoro e copertura assicurativa
C6.2	Personale del SSN	La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N.	Dichiarazione

* La valutazione viene fatta sul personale dichiarato all'atto della stipula del contratto e ad ogni nuovo inserimento.



INDICATORI DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE D – INDICATORI DI PERFORMANCE PER LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

DA VALUTARE:

- CON CADENZA ANNUALE DA PARTE DI CIASCUNA AZIENDA ULSS CON CUI LA STRUTTURA HA UN CONTRATTO IN ESSERE



D1 - INDICATORI			
D1.1	Regolarità della presenza	Il mezzo di soccorso è presente in servizio negli orari stabiliti	Dato CO al 99° percentile
D1.2	Regolarità della composizione dell'equipaggio	Sono presenti a bordo tutte le figure previste dall'Accordo Contrattuale con l'Azienda ULSS	Dato CO al 95° percentile
D1.3	Regolarità del servizio	Tutte le missioni ricevute dalla CO sono svolte prima del termine dell'orario di servizio	Dato CO al 99° percentile
D1.4	Rapidità di risposta	Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 120", salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dall'Accordo Contrattuale in essere con l'Azienda ULSS	Dato CO al 95° percentile
D1.5	Raccolta dati	La scheda di missione è compilata con le modalità stabilite dall'Azienda ULSS, con inserimento dei dati su sistema informatico	100° percentile



e03f5a8d



REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE E – REQUISITI DELLA FORMAZIONE E DEL PERSONALE



E1 . Corso base di primo soccorso

E1.1 Direzione del corso

Il corso viene svolto sotto la responsabilità del Direttore sanitario della struttura

E1.2 Docenti

Il corpo docente può essere costituito da:

- personale sanitario del sistema emergenza e urgenza dei servizi sanitari della Regione con competenza nelle materie oggetto di insegnamento
- formatori certificati dalle strutture formative delle Aziende sanitarie, dalle Università, dalle società scientifiche, dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
- figure interne alla struttura individuate dal Direttore sanitario per l'addestramento pratico

E1.3 Contenuti del corso

- Organizzazione del soccorso sanitario
- Norme generali di comportamento del soccorritore
- Cenni di anatomia e fisiologia
- Valutazione della scena
- Funzioni vitali
- BLS
- Insufficienza respiratoria e circolatoria
- Controllo delle emorragie
- Traumi cranici e vertebrali .
- Traumi scheletrici
- Traumi addominali e toracici
- Ferite
- Ustioni
- Perdita di coscienza non traumatica
- Altri quadri acuti di natura non traumatica
- Reazioni allergiche
- Avvelenamenti ed intossicazioni
- Convulsioni
- Sorveglianza del paziente durante il trasporto
- Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
- Impiego dei sistemi di trasporto
- Cenni di ossigenoterapia



e03f5a8d



E1.4 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.

E1.5 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli

La struttura provvede all'organizzazione dei corsi in proprio o si affida ad un ente esterno.

I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da quelli che li hanno rilasciati.

E1.6 Riconoscimento dei corsi

Sono riconosciuti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio i corsi di primo soccorso:

- Organizzati dal SUEM 118, dalle Aziende ULSS della Regione del Veneto e dalle Università;
- Organizzati o approvati dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie;
- Organizzati o approvati dalle Società Scientifiche riconosciute appartenenti all'ambito dell'emergenza/urgenza;
- Approvati dal direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 della provincia presso cui ha sede la struttura che li organizza.

E1.7 Corso BLS

Il corso deve essere svolto da una struttura accreditata ai sensi della vigente normativa regionale in materia.



E2. Criteri generali della formazione ai fini dell'accreditamento istituzionale**E2.1 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli**

L'ente accreditato provvede all'organizzazione dei corsi in proprio o si affida ad un ente esterno.

I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da quelli che li hanno rilasciati.

E2.2 Responsabilità del corso

Il Direttore dei corsi deve avere esperienza di attività didattica nell'ambito dell'emergenza urgenza presso le Strutture afferenti al sistema SUEM 118, le Università o i Centri di Formazione delle Aziende Sanitarie o essere certificato quale formatore da Società Scientifiche operanti nello specifico settore, da Enti abilitati, dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

E2.3 Requisiti dei formatori

La docenza può essere affidata a:

- Medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - Specializzazione o anzianità di servizio superiore a 5 anni in discipline affini alla materia trattata;
 - Anzianità di servizio superiore a 5 anni nell'emergenza territoriale;
 - Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate del Servizio Sanitario Regionale, dall'Università o da centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionali, competenti per le materie trattate;
- Non medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate dal Servizio Sanitario Regionale, dall'Università, da centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionale competenti per le materie trattate, dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze;
 - Esperti professionali per le materie non sanitarie;
 - Istruttori certificati dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

E2.4. Certificazione dei partecipanti

Il programma di ciascun corso deve identificare le abilità che devono essere acquisite dal partecipante al corso stesso e che saranno oggetto della prova di verifica finale.

Il direttore del corso rilascia, a coloro che hanno superato l'esame finale, un attestato che elenca le abilità raggiunte dal partecipante.

E2.5. Certificazione dei corsi

Il programma dei corsi F4, F5 e F6 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza.



E4. Corso avanzato per soccorritore

E4.1 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.
Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore.

E4.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere:

- Organizzazione del sistema regionale 118
- Organizzazione della rete ospedaliera
- Operatività dei mezzi di soccorso nel sistema 118
- Gestione della missione di soccorso
- Protocolli per le comunicazioni radio
- La relazione con il paziente
- La gestione dei rischi
- La responsabilità del soccorritore
- BLS-D
- PBLIS
- Valutazione AVPU
- Scenari di intervento relativi a incidente stradale, ictus, infarto miocardico acuto, arresto circolatorio
- Incidente maggiore
- Utilizzo dei sistemi di estricazione e trasporto in emergenza



e03f5a8d



E5. Corso base per autista soccorritore

E5.1 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.

Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso).

E5.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere:

- Normative che regolano la guida in emergenza
- Verifiche, controlli, piccola manutenzione dei mezzi
- Condotta del mezzo nelle diverse condizioni operative
- Nozioni di meccanica e componentistica
- Tecnologie per la sicurezza
- Posizione di guida
- Cinetica (curva, frenata, velocità)
- Approccio agli incroci
- Posizione sul luogo dell'evento
- Influenza della guida sulle condizioni del paziente

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza:

- Esercizio con birilli a bassa e media velocità e a distanza variabile
- Impostazioni di curva
- Condotta veloce
- Frenata nelle diverse condizioni
- Retromarcia

E5.3 Svolgimento del corso

Le prove pratiche devono essere svolte su circuito o comunque in un'area di adeguate dimensioni chiusa al traffico.

Le prove pratiche per l'abilitazione alla guida dell'automedica degli infermieri possono essere svolte con veicoli di soccorso avanzato.



E6. Corso avanzato per autista soccorritore

E6.1 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.

Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso).

E6.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono prevedere un approfondimento del corso base.

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza:

- Esercizio con birilli a bassa e media velocità
- SKID (con autovettura)
- Sovra e sottosterzo
- Impostazioni di curva
- Condotta veloce
- Frenata nelle diverse condizioni
- Cambio di direzione ed evitamento dell'ostacolo
- Regolarità di velocità

E6.3 Svolgimento del corso

Le prove pratiche devono essere svolte su circuito o comunque in un'area di adeguate dimensioni chiusa al traffico.



E7. Requisiti per l'infermiere

Gli infermieri devono avere svolto il seguente percorso formativo:

- Corso BLS – PBLSD
- Corso ALS o equivalente
- Corso PTC avanzato o equivalente
- Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
- Corso gestione avanzata delle vie aeree
- Corso interpretazione ECG
- Corso Incidente Maggiore
- Formazione specifica sui protocolli clinici in uso

E8. Requisiti per il Medico

I medici devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina d'Emergenza Urgenza
- attestato di Emergenza Sanitaria Territoriale
- aver conseguito i seguenti attestati:
 - Corso ALS/ACLS o equivalente
 - Corso PTC avanzato o equivalente
 - Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
 - Corso gestione avanzata delle vie aeree
 - Corso interpretazione ECG
 - Corso Incidente Maggiore



e03f5a8d

